

Vizi del consenso

Sommario

1 Introduzione. - **2** Induzione in errore, coartazione e mancata conclusione del contratto (responsabilità precontrattuale). - **3** Meri atti e rilevanza dei vizi del volere. - **4** Vizi della volontà e stati soggettivi nel negozio rappresentativo. - **5** L'errore. - **6** Errore ostativo ed errore vizio. - **7** Errore di fatto ed errore di diritto. - **8** Errore determinante ed errore incidente. - **9** Ambito di rilevanza dell'errore. - **10** Errore nel contratto: condizioni di rilevanza. - **11** Rilevanza dell'errore nella transazione. - **12** Vizi della volontà, revoca della confessione. - **13** Errore scusabile. - **14** Errore di calcolo. - **15** La violenza come vizio della volontà: violenza assoluta e relativa. - **16** Violenza psichica o relativa. - **17** Ambito di rilevanza della violenza. - **18** Requisiti di rilevanza della violenza nel contratto. - **19** Il dolo come vizio del consenso. - **20** Ambito di rilevanza del dolo. - **21** Condizioni di rilevanza del dolo.

1 Introduzione

La seconda sezione del capo XII del libro IV del codice civile, che si intitola «*dei vizi del consenso*», consta delle norme dall'art. 1427 all'art. 1440 cod. civ.

La prima tra le citate disposizioni, riassumendo tutte le figure di tali vizi previste dalla legge, collega la conseguenza dell'annullamento del contratto alla verifica dei presupposti previsti dalle regole che saranno oggetto di specifico esame, evocando il **consenso dato per errore, estorto con la violenza o carpito con il dolo** (1).

In linea generale, al fine di descrivere la nozione di vizio del volere, è possibile osservare che il perfezionamento di un negozio giuridico è la risultante di un processo volitivo in base al quale un soggetto, in forza di una serie di motivi, si determina alla conclusione dell'atto. Ordinariamente la dichiarazione della parte è conforme all'interno volere, inteso come intenzione dello stipulante (2). Si può dire, evo-

(1) MESSINEO, *Il contratto in genere*, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1963, p. 390, spiega come il termine consenso sia usato spesso impropriamente. Secondo l'Autore, infatti, «il consenso è un fatto essenzialmente bilaterale». Nel caso specifico sarebbe opportuno parlare in termini di volontà o di assenso, alludendo alla formazione del processo volitivo individuale.

(2) Cfr. TOMMASINI, *Annullabilità e annullamento (dir. priv.)*, in Enc. giur. Treccani, p. 5; BARCELLONA, *Errore (dir. priv.)*, in Enc. dir., p. 258.

cando categorie logiche care alla dottrina pandettistica, che non vi sia contrasto tra volontà e dichiarazione (3). È tuttavia possibile che la volontà del contraente si sia formata in modo anomalo, a causa di elementi perturbatori i quali possono averlo indotto a porre in essere un atto che altrimenti non avrebbe compiuto.

Si supponga che Tizio, riferendo a Caio che un oggetto di rame è d'oro, che una statua è stata scolpita da un certo scultore (essendo stata invece realizzata da un imitatore), lo abbia determinato ad acquistare l'oggetto o la statua. La dichiarazione di Caio corrisponde alla sua intenzione, ma la volizione di costui non si è formata in maniera normale: in tanto egli ha accettato di acquistare, in quanto vi era stato indotto dalla condotta ingannatrice di Tizio (**dolo**). Se fosse invece Caio ad ingannarsi, senza che Tizio si fosse attivato in alcun modo, si ha l'**errore**. Risulta infine possibile che Tizio giunga al punto di minacciare Caio, che pure si era accorto che l'oggetto era di rame e non di oro, di un male grave ed ingiusto nell'eventualità in cui Caio non si rendesse acquirente dell'oggetto stesso (**violenza**). Rileviamo subito che, in relazione ad ogni specie di vizio del consenso, è possibile formulare, con riferimento all'efficacia del vizio medesimo sul processo volitivo, un giudizio di **determinanza** o di **incidenza**. È *determinante*, ad esempio, il dolo che possiede una forza tale da indurre il soggetto ingannato a concludere il contratto. È *incidente* quando esso non rappresenta se non uno dei moventi che hanno determinato la volontà del contraente (che avrebbe stipulato a diverse condizioni) (4).

Efficacia del vizio sul processo volitivo

Provenienza del vizio

Con riferimento alla provenienza, è invece formulabile una distinzione tra i vizi che scaturiscono **dal procedimento interno di formazione della volontà del soggetto** (solo relativamente all'errore, non per violenza e dolo), vizi che derivano **dalla condotta (dolosa o colposa) dell'altra parte** (ambientando la fattispecie nell'ambito contrattuale) e vizi che sono l'**effetto della condotta di terzi** (5).

Concetto di essenzialità

Diverso significato è da attribuire al concetto di *essenzialità*, requisito che vale a connotare normativamente l'errore e, solo mediatamente, il dolo (il quale non è altro se non il frutto della condotta che consiste nell'induzione in errore di un soggetto). Tale concetto sarà meglio illustrato in sede dello specifico esame condotto sul punto (*infra*, par. 10.1).

(3) Si veda SACCO, *Il consenso*, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, pp. 389 e ss.

(4) Tra gli altri, CARRESI, *Sui requisiti del dolo come vizio del consenso*, in Giur. tosc., 1952, pp. 228 e ss.

(5) V. BIANCA, *Diritto civile*, vol. III, Milano, 2000, p. 669.

Per completezza è il caso di aggiungere che l'altrui condotta coartatrice o ingannevole può giocare anche nel senso di *impedire il perfezionamento di un contratto che altrimenti sarebbe stato utilmente concluso*. È possibile che questa situazione importi una responsabilità di tipo precontrattuale, ciò che approfondiremo nel paragrafo che segue.

2 Induzione in errore, coartazione e mancata conclusione del contratto (responsabilità precontrattuale)

Quando uno dei contraenti sia fatto oggetto di minacce relative ad un male grave ed ingiusto (violenza), nonché indotto in errore (dolo), viene con tutta evidenza danneggiata la sua libertà negoziale.

Violenza e dolo (in tutte le variabili combinazioni che hanno come termine di riferimento da un lato la provenienza dalla controparte ovvero dal terzo, dall'altro l'efficienza relativa al perfezionamento dell'atto negoziale, vale a dire l'incidenza o la determinanza) conducono all'annullamento dell'atto. L'una e l'altro dunque costituiscono alterazioni patologiche di un consenso che comunque si è formato e che ha dato vita ad un contratto, sia pure annullabile (6).

Violenza e dolo possono tuttavia inserirsi non già nel procedimento della formazione di un accordo, bensì possedere una specifica rilevanza di segno inverso. È possibile che esse valgano a distogliere un soggetto dalla conclusione di un contratto, impedendone la stipulazione. In questo senso possono essere **fonte di responsabilità precontrattuale**.

Quest'ultima può altresì scaturire dalla **condotta del terzo che avesse indotto in errore la parte del contratto, ogniquale volta l'altra parte** (che può esserne stata avvantaggiata) **non ne fosse a conoscenza**.

In questo caso infatti il contratto non è annullabile (art. 1439 cod. civ.) ed il contraente tratto in inganno dovrà essere risarcito dal terzo (7). Il risarcimento sarà commisurato alla perdita relativa alle deterio-

↳ Responsabilità precontrattuale



Casistica



Colposa induzione in errore

Mancata stipulazione del contratto a causa di violenza o dolo proveniente dalla parte

Dolo del terzo

Art. 1439 cod. civ.



(6) Cfr. ROVELLI, *La responsabilità precontrattuale*, in Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, vol. XIII, Torino, 2000, p. 333; GALLO, *I vizi del consenso*, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 459.

(7) Si veda ROPPO, *Il contratto*, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, p. 186; GALLO, *op. cit.*, p. 471; BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, *Istituzioni di diritto civile*, Genova, 1980, pp. 686 e ss.

ri condizioni alle quali è stato stipulato il contratto rispetto alle diverse condizioni alle quali esso sarebbe stato concluso se fosse mancata la condotta decettiva del terzo.

Il terzo può inoltre impedire la conclusione del contratto, ovvero infondere nel soggetto la convinzione che sarà perfezionato a determinate condizioni che successivamente si rivelano non rispondenti agli sviluppi delle trattative.

Art. 1428 cod. civ.



La stessa controparte può infine indurre soltanto colposamente l'altro contraente in un errore che può anche non essere considerato determinante (dunque difettoso dei requisiti che, *ex art.* 1428 cod. civ., conducono all'annullamento).

In tutti questi casi indubbiamente il contratto rimane valido ed efficace, ma si determina, in capo ai soggetti che variamente sono intervenuti con la propria condotta ingannevole, una responsabilità la cui natura (almeno per il terzo ovvero quando il contratto non viene perfezionato) è da reputarsi precontrattuale (8).

3 Meri atti e rilevanza dei vizi del volere

↪ **Atti giuridici in senso stretto**



Disciplina dei meri atti



Rilevanza dei vizi del volere

Poichè nei meri atti giuridici non è possibile parlare di volontà degli effetti (9), bensì di una semplice **volontarietà della condotta dichiarativa** (10), la rilevanza dei vizi del volere non può che avere ad oggetto da un lato la riconducibilità del comportamento dell'agente a lui medesimo, dall'altro gli specifici aspetti (la veridicità della dichiarazione, l'errore di fatto etc.) di volta in volta presi in considerazione dalla legge.

In altri termini, non sarebbe possibile, per contestare gli effetti dell'atto, allegare l'errore circa l'intento avuto di mira dal dichiarante ovvero il dolo in esito al quale costui si sia indotto ad effettuare una specifica dichiarazione. Poco importa, ad esempio, che Tizio sia stato ingannato da Caio e, conseguentemente, lo abbia riconosciuto quale figlio naturale. Ciò che conta è unicamente la rispondenza al vero della dichiarazione, senza che altre circostanze abbiano alcun rilievo (art. 263 cod. civ.).

Art. 263 cod. civ.



Secondo un'autorevole opinione, nei meri atti, nei quali, cioè, gli effetti si producono per legge, indipendentemente dalla volizione

(8) Così BIANCA, *Diritto civile*, cit., 2000, p. 174.

(9) Così, tra gli altri, BIANCA, *Diritto civile*, cit., 2000, p. 17.

(10) Cfr. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2006, p. 82.

del soggetto che li pone in essere, i vizi della volontà potrebbero esser fatti valere soltanto eccezionalmente, purchè vi sia una volontà consapevole riferita alla materialità dell'atto (11).

Che cosa significa ciò? Perchè non si applica la normativa propria dei contratti?

Tenuto conto di quello che è rilevabile relativamente alla differente natura tra atti negoziali e meri atti, l'asserto dovrebbe chiarirsi.

Che senso ha parlare, nell'ipotesi in esame, di errore essenziale e riconoscibile? È possibile parlare di teoria dell'affidamento per i meri atti giuridici?

Evidentemente ciò non avrebbe senso: non essendovi un effetto che viene prodotto in quanto voluto dalla parte, non esiste neppure una controparte in senso tecnico (12).

Occorre tuttavia rilevare che **non soltanto la volontà degli effetti dell'atto può essere viziata (volontà negoziale), ma anche la volontà dell'atto, cioè a dire la volontà che presiede ad un comportamento cosciente e volontario del soggetto in relazione alla materialità dell'atto che pone in essere.**

Non vi sarebbe luogo per discussioni circa vizi della volontà intesi come erronee rappresentazioni degli effetti dell'atto: questi effetti sono automaticamente ricollegati dalla legge ad una determinata condotta.

Si può tuttavia parlare di **vizi della dichiarazione, intesa come formazione cosciente e volontaria della manifestazione o del contegno in cui consiste propriamente l'atto giuridico** (13).

Vengono pertanto in esame, in relazione a ciascuna fattispecie di mero atto, i vizi della volontà, intesi come riferibili alla semplice condotta, onde eventualmente escludere la produzione degli effetti che la legge prevede. È evidente che se Tizio viene con la violenza costretto a compiere un atto di riconoscimento di figlio naturale (i cui effetti sono programmati dalla legge) l'atto è impugnabile per tale motivo. A questo proposito la legge prevede, per ciascuna figura, un'autonoma disciplina che stabilisce i limiti di rilevanza di ciascun elemento perturbatore della libera determinazione della coscienza e volontà della manifestazione (errore, violenza, dolo).

Il riconoscimento di figlio naturale è così impugnabile per violenza (art. 265 cod. civ.) o per difetto di veridicità (art. 263 cod. civ.).

Artt. 265, 263,
2732 cod. civ.



(11) SANTORO PASSARELLI, *Saggi di diritto civile*, Napoli, 1961, p. 375.

(12) V. PIETROBON, *L'errore nella dottrina del negozio giuridico*, Padova, 1963, p. 464.

(13) In questo senso SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2002, p. 157.

La confessione, ai sensi dell'art. 2732 cod. civ., può essere revocata per errore di fatto ovvero per violenza (*infra*, par. 12).

4 Vizi della volontà e stati soggettivi nel negozio rappresentativo

 **Intervento sostitutivo nell'attività giuridica**



Rappresentanza volontaria



Aspetti funzionali

Art. 1389 cod. civ.



Cass. 275/1984



Poichè le conseguenze dell'atto posto in essere dal procuratore si riverberano direttamente sul patrimonio del rappresentato, per la validità del negozio concluso mediante rappresentanza, **è richiesta la capacità legale del rappresentato** (I comma art. 1389 cod. civ.) (14). **Questa capacità potrebbe**, al contrario, **difettare relativamente al rappresentante quando fosse naturalmente capace**, ossia capace di intendere e di volere relativamente all'atto da compiersi (15).

Questo perchè il rappresentato, in quanto soggetto capace, ha facoltà di valutare i suoi interessi come meglio crede e dunque stimare di potersi avvalere di chi fosse soltanto naturalmente capace (art. 1389 cod. civ.). **Inversamente, l'incapacità naturale del rappresentato nel momento della conclusione del contratto non possiede rilevanza, quando il rappresentante sia capace** (Cass. Civ. Sez. II, 275/84).

In applicazione a questi principi, si deve ritenere valido l'atto posto in essere da un procuratore dichiarato fallito: la sentenza di fallimento non determina alcuna conseguenza sull'atto effettuato dal procuratore fallito. Perfezionando egli l'accordo in qualità di rappresentante, non pone in essere atti di disposizione del suo patrimonio. Nessuna conseguenza può prodursi in danno dei suoi creditori. Si aggiunga che, agendo il fallito in nome e per conto del rappresentato, nessuna pretesa potrà mai vantare la curatela in ordine ai rapporti di cui alla procura, rapporti nei quali il fallito non è parte sostanziale. Poichè la volontà negoziale è riconducibile al rappresentante, il quale valuta la convenienza delle condizioni contrattuali e ne determina il contenuto (sia pure in base alle istruzioni ricevute ed ai limiti fissatigli, determinando il prezzo della vendita, operando scelta tra

(14) Ciò si spiega in quanto «lo stato di incapacità legale non consentirebbe al soggetto di controllare adeguatamente l'operato del rappresentante» (BIANCA, *Diritto civile*, cit., 2000, p. 90).

(15) Le norme in tema di incapacità di agire sono infatti previste per preservare il soggetto dal pregiudizio derivante dallo svolgimento dell'autonomia negoziale, pregiudizio che non sussiste per il rappresentante, poichè gli effetti dei suoi atti sono imputati al rappresentato (BIANCA, *Diritto civile*, cit., 2000, p. 91).

più beni da acquistare, ecc.) **per compiere il sindacato relativo all'esistenza di vizi della volontà, delle situazioni soggettive di buona o mala fede** (artt. 1390, 1391, cod. civ.) **occorre avere riguardo alla volontà del rappresentante** (16).

Il negozio concluso dal rappresentante sarà, perciò, annullabile, se egli versava in errore o è stato costretto alla sua conclusione da violenza ecc. **Si fa eccezione nel caso in cui l'anomalia della volontà o lo stato soggettivo influente si riferiscano ad un elemento predeterminato dal rappresentato**, cioè incidano sulle istruzioni da lui date. Si supponga che Tizio, ritenendo che un prodotto chimico sia adatto ad una certa lavorazione, abbia dato incarico ad altri di acquistarlo. Se il prodotto non risulta idoneo perchè di differente natura da quella creduta da Tizio, l'errore giova ai fini dell'annullamento del contratto, anche se di esso non sia partecipe il rappresentante. **Nell'esemplificazione svolta, tuttavia, relativamente ad elementi predeterminati, non si dà rappresentanza: il soggetto sostituto svolge infatti la funzione di mero nuncius**, venendo cioè a riportare fedelmente quanto già oggetto di determinazione piena da parte del soggetto sostituito (17).

Si è detto che, salva l'ipotesi che il requisito incida sugli elementi predeterminati dal rappresentato, si ha riguardo alla buona o mala fede del rappresentante nel caso in cui questa abbia rilevanza. In ogni caso, peraltro, **la mala fede del rappresentato inquina il negozio, ancorchè essa riguardi la sfera lasciata alla discrezionalità del rappresentante**. La mala fede non riceve tutela nell'ordinamento giuridico (18). Il rappresentato non può pertanto giovare dello stato d'ignoranza del rappresentante (il quale, per esempio, non conosceva che la proprietà della cosa acquistata non apparteneva al venditore), quando egli sapeva la potenzialità lesiva del diritto altrui.

5 L'errore

L'errore inteso come vizio della volontà è una **falsa rappresentazione intellettuale** (falsa conoscenza) **della realtà** (19). Esso diffe-

Artt. 1390, 1391
cod. civ.



Predeterminazione del contenuto negoziale da parte del rappresentato

Il requisito della buona o mala fede

Errore-vizio

(16) SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generale del diritto civile*, cit., p. 287.

(17) Cfr. CHIANALE, *La rappresentanza*, in *I contratti in generale*, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 1131.

(18) La dottrina sul punto è pienamente concorde. Si veda, tra gli altri, TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 1985, p. 235.

(19) Tra gli altri, BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, *op. cit.*, p. 634.

Apparenza

risce dall'ignoranza che è piuttosto mancanza di conoscenza. Chi è in errore vede male, vede difformemente rispetto al vero. Chi semplicemente ignora non vede (20).

L'errore differisce pure dalla *apparenza* in senso tecnico. Quest'ultima è una situazione di fatto tale da ingenerare un possibile errore collettivo: la tutela di chi sia stato indotto in errore nell'ambito di una situazione di apparenza in senso tecnico si riscontra *solo quando a questo elemento oggettivo corrisponda poi in concreto anche il requisito soggettivo dell'errore soggettivo*. Non vi sarebbe infatti ragione alcuna di tutelare chi non fosse caduto in inganno nonostante la fuorviante apparenza della situazione di fatto.

Ignoranza

Per quanto attiene all'*ignoranza*, se non può confondersi con l'errore, è tuttavia *possibile che ne sia la causa o un antecedente*: ignorare la situazione reale talvolta determina o favorisce la falsa rappresentazione che sta alla base dell'errore.

Art. 803 cod. civ.



Quello che conta è comprendere che **per il diritto ignoranza ed errore non sono la stessa cosa e non producono i medesimi effetti**. Talora l'ignoranza possiede una rilevanza autonoma e specifica (21): si pensi al caso di cui all'art. 803 cod. civ., nel quale si prevede che le donazioni, fatte da chi non aveva o *ignorava* di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate proprio a motivo della sopravvenienza o dell'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante.

L'errore *non elimina* in capo al soggetto la volontarietà, ma *vizia* il processo formativo della determinazione volitiva. Chi è indotto a volere ed a dichiarare questa sua volontà in esito ad errore, *vuole realmente*: tuttavia egli, qualora non vi fosse caduto, *non avrebbe voluto o avrebbe voluto a diverse condizioni*. Per questo motivo si parla di *errore vizio o errore motivo*, allo scopo di distinguere l'errore in discorso da un'altra specie di errore: il cosiddetto **errore ostativo** di cui si dirà altrove, la cui peculiarità è di dar luogo alla esterminazione di una *volontà non conforme a quella effettivamente propria del soggetto*. Esso, per tale motivo, viene equiparato dagli interpreti quanto a rilievo e disciplina alla *violenza assoluta* quale causa di divergenza tra voluto e dichiarato. Occorre tuttavia osservare che il codice civile non ha accolto la teorica che si basa sulla riferita distinzione tra *errore ostativo ed errore vizio* per riconnettere al pri-

Errore ostativo

(20) Analoga opinione veniva espressa da MESSINEO, *Il contratto in genere*, cit., p. 321, secondo il quale l'ignoranza si differenzerebbe dall'errore proprio sul piano della rappresentazione della realtà, mancante completamente nel primo caso, presente al contrario nel secondo, pur se in maniera difforme o inadeguata.

(21) Si veda BARBERO, *Il sistema del diritto privato*, Torino, 1993, p. 248.

mo la più grave conseguenza della *nullità*, come invece dovrebbe essere se accogliesse la teoria della volontà e si portasse alle estreme conseguenze la riferita opinione dottrinarla. È certo infatti che il codice non opera la detta differenziazione tra specie di errore nell'ambito del contratto: per entrambe occorre che si verifichi la concorrenza di due requisiti (l'essenzialità e la riconoscibilità) al fine della produzione di un'unica specie di invalidità: l'annullabilità (22).

Il codice civile detta una disciplina articolata dell'errore in tema di contratto in genere (*infra*, par. 10), assumendo inoltre in considerazione la figura dell'errore in relazione a specifici negozi (testamento, matrimonio etc.).

6 Errore ostativo ed errore-vizio

La distinzione tradizionale

L'opinione degli interpreti (23) sotto il vigore dell'abrogato codice civile del 1865 annetteva notevole importanza alla differenza tra **errore-vizio**, attinente alla formazione della volontà del dichiarante (es.: Tizio crede che il quadro sia di un famoso pittore e per tale motivo lo acquista a caro prezzo) ed **errore ostativo**, che consiste in una discrasia tra volontà interna e dichiarazione (esempio: Tizio vuole dire 100 e per una mera svista dice 1000). Si reputava che il primo producesse **mera annullabilità**, mentre il secondo la più grave conseguenza della **nullità**, in quanto causa di assoluta divergenza tra quanto voluto e quanto dichiarato. Questa differenza sarebbe stata per l'appunto *ostativa* rispetto al perfezionamento del contratto.

Il codice civile vigente non conosce la differenza tra le due specie di errore.

L'art. 1433 cod. civ. parla di un errore «che cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato», vale a dire di un **errore che può ritenersi ostativo, al fine di riconnettervi le medesime conseguenze che vengono a prodursi per le altre specie di errore**. La norma contiene un semplice rinvio alle disposizioni che la precedono (dettate in tema di un errore che può essere definito come errore vizio). A ciò segue che l'errore ostativo produce la mera annullabilità dell'atto, alle stesse condizioni alle quali sortisce rilevanza l'errore

Art. 1433 cod. civ.



Rilevanza dell'errore

(22) Cfr. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 150; TORRENTE-SCHLESINGER, *op. cit.*, p. 199.

(23) Cfr. VENEZIAN, *L'errore ostativo*, in *Studi sulle obbligazioni*, Roma, 1919, p. 465; MESSINEO, *Teoria dell'errore ostativo*, Roma, 1915.

Artt. 1428, 1429
cod. civ.



vizio (24). Occorre cioè che l'errore sia ad un tempo **essenziale e riconoscibile dall'altro contraente** (artt. 1428, 1429 cod. civ.) (25). Questa soluzione è la conseguenza dell'accoglimento del principio secondo il quale, in materia contrattuale, occorre *tutelare l'affidamento del soggetto che recepisce la dichiarazione*. Definire l'errore come errore vizio o come errore ostativo significa infatti porsi dal punto di vista del dichiarante. Distinguere invece tra errori essenziali e riconoscibili da un lato ed errori non dotati di queste caratteristiche dall'altro (indipendentemente dall'essere ostativi o meno), *significa invece porsi dal punto di vista di colui che riceve la dichiarazione*.

Art. 1432 cod. civ.



È stata inoltre dettata in materia una regola particolare, ispirata, più in generale, al **principio di conservazione del contratto**. L'art. 1432 cod. civ. si riferisce al mantenimento del contratto rettificato, essendo destinato a risolvere in modo spiccio eventuali ipotesi di errori madornali in cui sia incorso il dichiarante. Detta norma prescrive che l'azione di annullamento non possa essere proposta qualora l'altra parte, prima che a colui che è caduto in errore possa derivarne pregiudizio, offra di eseguire il contratto in modo conforme a quanto l'altro contraente riteneva di aver stabilito.

Art. 1324 cod. civ.



La regola che subordina la rilevanza dell'errore alla riconoscibilità da parte dell'altro contraente, pur dettata in tema di contratti, viene reputata dalla giurisprudenza applicabile, ai sensi del rinvio di cui all'art. 1324 cod. civ. anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale connotati da recettività (Cass. Civ. Sez. III, 2347/81) (26). Essa, al contrario, non può essere utilizzata in tema di negozio testamentario o di matrimonio.

Cass. 2347/1981



Errore bilaterale

Che cosa dire del c.d. *errore bilaterale*?

Cass. 1217/1975



Esso è stato ritenuto rilevante, a prescindere da ogni considerazione in tema di conoscibilità, quando sia stato **comune a tutti i contraenti**, non esistendo alcun affidamento da tutelare (Cass. Civ. Sez. II, 1217/75) (27).

Dissenso

Ulteriore figura di divergenza simile all'errore ostativo (assoggettata alle regole comuni già esaminate) nei negozi bi- o plurilaterali è il c.d. *dissenso*, consistente nel radicale fraintendimento che si verifica

(24) V. BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, *op. cit.*, p. 635.

(25) GALLO, *I vizi del consenso*, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 446.

(26) Analoga opinione viene espressa anche in dottrina. Così TORRENTE-SCHLESINGER, *op. cit.*, p. 199; BIANCA, *Diritto civile*, cit., 2000, p. 650.

(27) Cfr. CAREDDA, *Sul negozio viziato da c.d. errore comune*, Napoli, 1996, p. 621; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 901; BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, *op. cit.*, p. 653; MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1952, p. 90; BESSONE, *Errore comune e affidamento nella disciplina del contratto*, in Foro it., vol. I, 1966, pp. 174 e ss.

quando le parti, pur raggiungendo apparentemente il consenso su una comune dichiarazione, non si accorgono di conferire alla stessa ciascuno un significato diverso (es.: Tizio dice fondo Corneliano per significare un determinato terreno in campagna mentre Caio, con tale espressione, intende invece il fabbricato posto in città e sito in Via Cornelia) (28). La conseguenza non può che essere la mera annullabilità, alle riferite condizioni.

6.1 Errore ostativo nel testamento

L'assorbente regola della ricerca dell'effettivo volere del testatore possiede una speciale importanza in relazione ad un'**ipotesi di errore ostativo tipizzata dalla legge**: si tratta dell'art. 625 cod. civ. in base al quale *l'erronea indicazione della persona dell'erede o del legatario non impedisce che la disposizione abbia effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulti inequivocamente l'identità del soggetto da nominare*.

Si tratta di un **particolare tipo di errore che cade sulla dichiarazione** (29) di cui si prevede il superamento in via interpretativa (ovviamente in quanto risulti possibile), in omaggio al principio di assoluta preminenza (in quanto non ripetibile) della volontà testamentaria (30) (Cass. Civ. Sez. II, 141/85).

La conseguenza di un siffatto errore, quando invece non sia stato ermeneuticamente risolto, non è l'annullamento, come accade in riferimento all'art. 624 cod. civ., bensì la *nullità*, senza che a tal fine entri in gioco alcun ulteriore requisito (quale ad esempio la riconoscibilità di cui all'art. 1431 cod. civ., stante l'assoluta inefficienza in materia testamentaria del principio dell'affidamento). A riprova di ciò si può osservare come l'art. 628 cod. civ. commina la più grave sanzione invalidante per il caso in cui il beneficiario della disposizione sia stato indicato in modo da non poter essere determinato (31).

(28) Si vedano STOLFI, *Appunti in tema di dissenso*, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, pp. 280 e ss.; MESSINEO, voce *Dissenso (dir. civ.)*, in Enc. dir., pp. 244 e ss.

(29) Cfr. BIANCA, *Diritto civile*, cit., 1985, p. 643.

(30) Tra gli altri AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Padova, 1982, p. 444.

(31) Secondo questa interpretazione si dovrebbe parlare di nullità della disposizione testamentaria per mancanza della volontà (così anche BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, p. 385; GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano, 1952, p. 441; AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 444). Secondo un'altra linea di pensiero (CICU, *Il testamento*, Milano, 1951, p. 132; GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, Milano, 1954, p. 181; BIANCA, *Diritto civile*, cit., 1985, p. 645) dovrebbe distinguersi il caso in cui non possa individuarsi, dalle espressioni testamentarie, alcun beneficiario, nel qual caso si dovrebbe ritenere nulla la disposizione testamentaria, dall'ipotesi in cui possa individuarsi il beneficiario: in quest'ultimo caso si dovrebbe optare per la annullabilità, laddove si dimostri la non conformità tra colui che sembra essere il beneficiario e la reale volontà del testatore.

↳ Successione testamentaria (in generale)



Volontà



Vizi della volontà

Art. 625 cod. civ.



Cass. 141/1985



Artt. 624, 628, 1431 cod. civ.



7 Errore di fatto ed errore di diritto

Error facti

L'errore può essere *di fatto* o *di diritto*.

Si definisce della prima specie ogniqualvolta la falsa conoscenza cade sopra un **dato di fatto della realtà materiale**.

Error iuris

Ci si riferisce invece all'errore di diritto con riferimento a quel vizio che incide su un **dato del mondo giuridico**, errando il dichiarante circa la **sussistenza di una norma giuridica ovvero l'interpretazione di essa** (es.: non si conosce la vigenza di una legge, si reputa vigente una norma ormai abrogata ovvero si ignorano le conseguenze giuridiche di una determinata fattispecie).

Profili discretivi

La differenza in discorso non sempre può essere perspicua (32).

La falsa conoscenza di un dato giuridico può infatti costituire un *errore di diritto* tutte le volte in cui risulta attinente alle condizioni di diritto oggettivo che determinano l'insorgenza, la modificazione o l'estinzione della situazione giuridica (33). La falsa conoscenza può, al contrario, costituire un *errore di fatto* se attiene ai *dati di fatto* che determinano le medesime vicende costitutive, modificative ed estintive (usucapione, prescrizione, qualità giuridiche di un bene che si riflettono sulla fruibilità del medesimo ecc.).

Un esempio varrà meglio a cogliere la distinzione.

Si pensi all'acquisizione onerosa di un appezzamento di terreno che sia stata decisa da un soggetto sulla base della ritenuta natura edificatoria dello stesso. Detta qualità del terreno costituisce indubbiamente un dato dipendente dall'interpretazione della normativa urbanistica. L'errore sulla natura edificatoria del lotto costituirà un errore di fatto o di diritto? La risposta, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, è nel senso che, ogniqualvolta l'inesatta conoscenza del dato giuridico si ripercuote in una errata conoscenza di dati afferenti alle caratteristiche essenziali del bene, l'errore in cui sia caduta la parte deve essere considerato *di fatto* (Cass. Civ. Sez. Unite, 5900/97; Cass. Civ. Sez. II, 13578/91).

Quando invece l'errore riguarda l'esistenza (o la permanenza in vigore), il contenuto o la portata di una norma giuridica ovvero il modo in cui la stessa deve essere interpretata o applicata, si ricade nell'errore *di diritto*. In giurisprudenza si è ritenuto che le regole in tema di errore risultino applicabili, in forza del rinvio di cui all'art. 1324 cod. civ.,

Cass. 5900/1997



Art. 1324 cod. civ.



(32) Circa la difficoltà di una distinzione netta fra errori di diritto e di fatto si vedano, tra gli altri, BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, *op. cit.*, p. 640.

(33) BIANCA, *Diritto civile*, cit., 2000, p. 655.

anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7629/96).

Cass. 7629/1996



Deve inoltre essere affrontata una ulteriore questione: quella cioè della valenza, alla stregua della possibile rilevanza dell'errore di diritto, del principio in base al quale **l'ignoranza della legge non scusa** (*ignorantia juris non excusat*) (34). La portata di questa regola deve essere rettamente intesa. Essa impedisce di addurre come esimente l'ignoranza dell'esistenza di una disposizione di legge allo scopo di sottrarsi alla osservanza di essa (35).

Risulta evidente che, in caso contrario, l'efficacia di una norma imperativa sarebbe inevitabilmente eliminata. Il principio in esame è di particolare importanza nell'ambito del diritto penale, campo in cui diviene ancor più stringente la distinzione tra errore di diritto «puro» ed errore di diritto che si riverbera sul fatto. Si ponga mente che, ai sensi del II comma dell'art. 3 della legge 1981, n. 689 (mediante la quale sono state depenalizzate e colpite con sanzioni amministrative una serie di fattispecie di reato «minori») «nel caso in cui la violazione è commessa per **errore sul fatto**, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa». Si è pertanto ritenuto che l'errore in cui sia incorso un ambulante, che abbia adoperato per tale commercio impianti fissati permanentemente al suolo, nell'interpretare o nell'ignorare la legge che disciplina questa forma di commercio, costituisce errore di diritto, esulante dalla previsione di detta norma (Cass. Civ. Sez. I, 5415/96).

Art. 3, L. 689/1981



Tornando al campo contrattuale, una parte non potrebbe sottrarsi alla forza delle disposizioni in tema di responsabilità per i vizi o l'evizione allegando l'errore sulle conseguenze giuridiche del contratto concluso (36). Non potrebbe neppure essere rilevante, ai fini dell'annullabilità del contratto, la deduzione dell'errore relativo alla portata di norme quali l'art. 1339 cod. civ., determinanti l'inserzione automatica di clausole sostituite di diritto (Cass. Civ. Sez. II, 11032/94) (37).

Cass. 5415/1996



Art. 1339, cod. civ.



Cass. 11032/1994



(34) V. CRISCUOLI, *Riflessi civilistici della costituzionalizzazione del principio penale di colpevolezza in tema di error iuris*, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, p. 719.

(35) Si confrontino BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, *op. cit.*, p. 642, secondo i quali «altro è il caso in cui un soggetto si rifiuti di rispettare una disposizione di legge asserendo di ignorarla; altra è l'ipotesi in cui, per effetto di quell'ignoranza, il soggetto si sia indotto a stipulare un negozio». A sua volta ROVELLI, *La responsabilità contrattuale*, in Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, vol. XIII, Torino, 2000, p. 310, sottolinea come in giurisprudenza si affermi ormai «che l'accertamento della scusabilità dell'ignoranza va verificato in concreto, *ex post*, con il metodo del caso per caso».

(36) V. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2005, p. 207.

(37) Cfr. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 903; GALLO, *op. cit.*, p. 442.

Completamente differente è il caso in cui il contraente si sia indotto al perfezionamento del contratto in conseguenza della valutazione, rivelatasi fallace, di una situazione giuridica (come nell'esempio già fatto della ritenuta natura edificatoria di un terreno, rivelatosi poi in concreto inedificabile).

In questa eventualità la parte che allega l'errore non vuole sottrarsi all'efficacia imperativa della legge, desidera dar conto dell'erroneo processo di formazione della volontà che ha condotto alla stipulazione del contratto, da considerarsi dunque viziato alle condizioni previste dalla legge.

Una particolare disciplina dell'errore di diritto è dettata (*infra*, par. successivo) per la transazione (art. 1969 cod. civ.) e per la confessione (art. 2732 cod. civ.).

Artt. 1969, 2732
cod. civ.



↳ **Transazione**
↓
Annullabilità per
errore

↓
Errore di diritto

↳ **Divisione**
↓
Divisione conven-
zionale

↓
Divisione transatti-
va e transazione
divisoria

Art. 1969 cod. civ.



7.1 Errore di diritto nella transazione

Ai sensi dell'articolo 1969 cod. civ. **l'unica specie di errore rilevante in tema di transazione è l'errore di fatto**, derogandosi in tal modo alle disposizioni generali in materia (art. 1429 cod. civ.).

Dispone infatti la prima norma citata che la transazione non è soggetta ad annullamento per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.

L'errore, allo scopo di essere giuridicamente rilevante, non deve pertanto incidere sulle questioni oggetto di controversia, le quali vengono usualmente definite come «*caput controversum*» (38). Probabilmente a questa regola è possibile derogare in tema di transazione novativa, in relazione alle diverse questioni coinvolte nell'accordo transattivo proprio in virtù della natura novativa del medesimo.

Per quanto attiene al «*caput non controversum*», esso appare costituito dalla questione sulla quale non è dato di registrare disaccordo tra le parti (39).

La *ratio* dell'art. 1969 cod. civ. è evidente. Con la stipulazione dell'accordo transattivo le parti raggiungono lo scopo di evitare una

(38) Benché sia preferibile l'opinione che considera l'errore di fatto, anche se incidente sul «*caput controversum*», sempre assumibile come ragione invalidante del contratto (così, tra gli altri, D'ONOFRIO, *Della transazione (artt. 1965-1976)*, in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1959, p. 220; CARRESI, *La transazione*, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1966, pp. 203 e ss.), tuttavia alcuni ritengono che lo stesso errore di fatto sia ininfluenza qualora sia rapportabile ad una questione che abbia costituito materia di contestazione e sulla quale sia stato raggiunto un accordo transattivo. In tal senso VALSEGCHI, *Il giuoco e la scommessa. La transazione*, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo, vol. XXXVII, Milano, 1986, p. 331; SEGNI, *Natura della transazione e disciplina dell'errore e della risoluzione*, in Riv. dir. civ., vol. I, 1982, p. 281.

(39) Cfr. SANTORO PASSARELLI, *La transazione*, Napoli, 1963, pp. 156 e ss.

pronuncia giudiziale: sarebbe allora illogico conferire rilievo all'errore di una di esse proprio su una questione giuridica che costituiva oggetto della lite.

Se, ai sensi della norma oggetto di analisi, l'errore di diritto sulla questione controversa non può condurre all'annullamento del contratto, invece quello incidente sul c.d. *caput non controversum* dovrebbe, secondo le norme generali, possedere rilevanza (cfr. art. 1428 e ss. cod. civ. relativamente all'essenzialità, con particolare riferimento al n. 4 dell'art. 1429 cod. civ. (40)).

La Cassazione ha statuito conseguentemente l'**invocabilità dell'errore di diritto come vizio della transazione solo se esso si riferisce a fatti o circostanze che non abbiano formato oggetto della lite e sui quali, di conseguenza, non si è composta alcuna controversia** (Cass. Civ. Sez. III, 1465/81) (41). Analogamente si è deciso per quanto attiene alle questioni che, pur costituendone i presupposti e gli antecedenti, non costituiscono oggetto della questione controversa in senso proprio, come può accadere nella c.d. transazione divisoria, nell'ipotesi di errore attinente alla ricomprensione di un bene nella massa divisionale (Cass. Civ. Sez. II, 7219/97; Cass. Civ. Sez. II, 1217/75).

Ratio della previsione

Artt. 1428, 1429
cod. civ.



Cass. 1465/1981



Cass. 7219/1997,
1217/1975



8 Errore determinante ed errore incidente

L'errore (ciò che è riferibile anche a proposito del dolo e della violenza), può essere **determinante** (*causam dans*) o **incidente** (*error incidens*).

Nel primo caso senza l'errore il soggetto non avrebbe negoziato; nel secondo costui avrebbe negoziato a condizioni diverse.

Soltanto l'errore determinante conduce all'**annullamento** del contratto, mentre l'errore incidente (di cui può essere una specie il c.d. *error in quantitate*) può determinare l'insorgenza del diritto al **risarcimento dei danni**.

Occorre non confondere tra **errore motivo** (locuzione spesso utilizzata dagli interpreti) ed **errore sul motivo** (42).

Il primo termine vuole significare l'errore **determinante rispetto al consenso** (43), il secondo attiene ad una **falsa rappresentazione**

Distinzione ed effetti

(40) V. CRISCUOLI, *Errore di diritto e riconoscibilità*, in Riv. dir. civ., vol. I, 1986, pp. 383 e ss.; GALLO, *op. cit.*, p. 458.

(41) Si confronti GITTI, *L'oggetto della transazione*, Milano, 1999, pp. 277 e ss.

(42) Si vedano MESSINEO, *Il contratto in genere*, cit., p. 324; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 160.

(43) COSÌ CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1949, pp. 565 e ss.

concernente il motivo: ordinariamente esso, corrispondendo ad un aspetto puramente interno, è del tutto irrilevante (44).

9 Ambito di rilevanza dell'errore

Non è sufficiente che sia data la prova dell'errore affinché esso, in quanto vizio della volontà, divenga giuridicamente rilevante come causa di annullamento dell'atto negoziale.

Occorre badare alle **diverse condizioni di rilevanza dell'errore in dipendenza di ciascun tipo di atto.**

Dovrà pertanto esser condotta una separata disamina che condurremo nel corso dei paragrafi successivi in reazione al contratto in genere, ad alcuni tipi speciali di contratto, ad una serie di atti quali il matrimonio, l'accettazione d'eredità (art. 483 cod. civ.), il testamento (art. 624 cod. civ.), la donazione (art. 787 cod. civ.), la confessione (art. 2732 cod. civ.).

Non possiede rilevanza l'errore nel riconoscimento di figlio naturale, se non nei limiti in cui l'atto possa definirsi come non veridico (art. 263 cod. civ.) (45).

Non possiede parimenti rilevanza l'errore in tema di rinuncia di eredità (cfr. l'art. 526 cod. civ.) e neppure in materia di divisione. L'art. 761 cod. civ. ne prevede l'annullabilità unicamente per violenza o per dolo. Tuttavia, quando l'errore si sia riverberato nell'omissione di un qualche bene pure appartenente alla massa dividenda, ovvero sia caduto sulla stima del valore di ciascun lotto e superi il quarto del valore, la legge appronta speciali rimedi: tali la possibilità di farsi luogo al supplemento (art. 762 cod. civ.) nonché il rimedio della rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 cod. civ.) (46).

9.1 Errore nel matrimonio

Art. 122 cod. civ.



Cause di impugnabilità per errore

Ai sensi del II comma dell'art. 122 cod. civ. il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di **errore sull'identità della persona** o di **errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.**

L'errore possiede rilevanza soltanto quando escluda il consenso.

(44) Cfr. TORRENTE-SCHLESINGER, *op. cit.*, p. 203; BIANCA, *Diritto civile*, cit., 2000, p. 654; BARBERO, *op. cit.*, p. 246.

(45) Cfr. BARBERO, *op. cit.*, p. 423; TORRENTE-SCHLESINGER, *op. cit.*, p. 938.

(46) Si vedano GAZZARA, voce *Divisione (dir. priv.)*, in Enc. dir. p. 426; BIANCA, *Diritto civile*, cit., 1999, p. 491.

Ciò si può verificare nell'ipotesi di errore sull'*identità fisica della persona* (voglio sposare Prima ed invece il consenso viene scambiato con Seconda).

L'errore sulle qualità dell'altro coniuge a propria volta si può risolvere in errore sull'identità della persona (47). In questo caso produce sicuramente impugnabilità, in quanto la qualità personale serve quale elemento identificativo della persona.

Si faccia il caso di Tizia che intende sposare Sempronio, giocatore di pallavolo, del quale ha una conoscenza soltanto epistolare. Se al momento delle nozze si fa avanti Mevio, fratello di Sempronio, è evidente che si verifica un errore che si sostanzia in uno scambio di persone. *Qui la qualità di un soggetto* (giocatore di pallavolo) *funge da elemento identificativo dell'identità del medesimo*.

Diversamente dovrebbe concludersi nell'ipotesi in cui Tizia, avendo conosciuto Sempronio, che si spacciava per giocatore di pallavolo, venga a scoprire che non lo era: si tratterebbe in tal caso di un errore sulla qualità della persona da reputarsi irrilevante.

Occorre notare a tal proposito che l'art. 122 cod. civ. prevede al terzo comma che l'errore sulle qualità personali è *essenziale* qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purchè l'errore riguardi una serie di elementi specificati nella enumerazione contenuta nella norma citata (48).

Tra essi si possono rammentare l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale (identificandosi, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, la situazione di annullabilità del matrimonio non nella malattia in sè, ma nell'errore del coniuge che, avendola ignorata o non esattamente conosciuta, si è indotto al matrimonio senza la consapevolezza dell'oggettivo impedimento in cui essa si sostanzia (49): cfr. Cass. Civ. Sez. I, 3508/94).

Al riguardo è stato deciso che mentre i requisiti della esistenza della malattia nel tempo antecedente le nozze e dell'ignoranza della stessa da parte del soggetto devono essere dimostrati dalla parte attrice, gli ulteriori elementi della rilevanza della malattia e dell'influenza deter-

Errore sulle qualità personali: essenzialità

Casistica

Cass. 3508/1994



(47) Si veda DI BLASI, *L'errore sulle qualità identificanti la persona*, in Giur. it., vol. I, 1971, pp. 225 e ss.

(48) Cfr. BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, *op. cit.*, p. 655; SENNA, *L'errore sulle qualità personali del coniuge dopo la riforma*, in FORO pad., 1978, p. 47.

(49) Opinione condivisa anche in dottrina: così GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 335; BARBERO, *op. cit.*, p. 390; DOGLIOTTI, *Infermità mentale e diritti di famiglia*, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, pp. 1323 e ss.

Cass. 4876/2006



minante dell'ignoranza debbano invece essere accertate dal giudice (Cass. Civ. Sez. I, 4876/06).

Ancora la norma in esame prevede quali circostanze non conosciute, produttive dell'errore sulle qualità personali; l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale nonché la circostanza di aver riportato una condanna per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni, lo stato di gravidanza causato da persona differente dal soggetto caduto in errore.

9.2 Errore ed accettazione d'eredità

Acquisto dell'eredità



Impugnazione dell'accettazione d'eredità



Rilevanza dell'errore

Art. 483 cod. civ.



Ai sensi dell'art. 483 cod. civ. **l'accettazione dell'eredità non è impugnabile per errore**. Se Tizio ha accettato puramente e semplicemente l'eredità lasciatagli da Caio perchè convinto che questa presentasse un largo attivo e, successivamente, scopre di essersi sbagliato, esistendo notevoli passività, egli non può a causa di ciò domandare l'annullamento del relativo atto. Sono dunque irrilevanti l'errore sulla consistenza del compendio ereditario, sulle qualità personali del defunto, etc. L'errore del quale stiamo discutendo è l'**errore vizio** (50): l'errore ostativo sarebbe, con tutta evidenza, sempre rilevante, eliminando in radice la volontà di accettare (51). Si pensi al caso di Primo che accetti, per errore nella dichiarazione, l'eredità di Caio invece dell'eredità di Sempronio.

Questo principio è peraltro temperato dal modo di disporre del II comma della norma in esame, che riguarda il *rinvenimento di un testamento posteriore*. Se dunque viene scoperto un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, qualunque sia il tempo trascorso dalla apertura della successione (Cass. Civ. Sez. II, 5666/88), l'erede non è obbligato a far fronte ai legati in esso previsti oltre il valore dell'eredità o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Qualora i beni ereditari non siano sufficienti a soddisfare detti legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti interamente, contro di loro è data azione di regresso.

In sostanza, pur non essendo ammissibile l'impugnativa per errore, viene concesso all'erede che ha accettato senza sapere dell'esistenza

Cass. 5666/1988



(50) Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, p. 167.

(51) Sul punto si registrano concordi opinioni. Cfr. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 84; SCHLESINGER, voce *Successioni*, in N.mo Dig. it., p. 760; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. VI, Milano, 1972, p. 379.

di un testamento che viene rinvenuto soltanto in un tempo successivo a quello dell'accettazione, di poter fruire di una situazione assimilabile a quella del beneficio di inventario. Ciò tuttavia limitatamente ai legati, rimanendo esclusa ogni limitazione per i debiti ereditari. A ben vedere più che di errore si tratta di **ignoranza, di mancanza di conoscenza di una situazione spesso oggettivamente non conoscibile** e non già di errore come falsa rappresentazione della realtà (52).

Ai sensi del III comma dell'art. 483 cod. civ. l'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede.

9.3 Rilevanza dell'errore nella rinuncia d'eredità

La rinuncia d'eredità non è impugnabile per errore. In questo senso sussiste una limitata analogia con l'accettazione dell'eredità, a proposito della quale tuttavia l'art. 483 cod. civ. prevede al II comma una sorta di eccezione che si riferisce alla situazione di ignoranza circa l'esistenza di un testamento che disponga diversamente rispetto a quello noto. L'art. 526 cod. civ. parla invece soltanto della possibilità di impugnare la rinuncia per dolo o per violenza, implicitamente escludendo analoga rilevanza per l'errore.

È tuttavia pacifica anche in tema di rinuncia all'eredità la **configurabilità dell'errore ostativo** (53), discutendosi peraltro circa le conseguenze di esso: a fronte di chi ritiene che si produrrebbe la nullità della rinuncia (54), v'è chi fa menzione della semplice annullabilità (55).

9.4 Errore nel testamento

Per quanto attiene al testamento, l'art. 624 cod. civ. prevede al I comma, *in modo generico*, l'errore, senza precisazioni ulteriori per

(52) Tale distinzione concettuale viene rimarcata, tra gli altri, da PRESTIPINO, *Delle successioni in generale* (artt. 456-535), in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 249. Cfr. anche SAPORITO, *L'accettazione dell'eredità*, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 237.

(53) Cfr. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p. 213; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., pp. 453 e ss.; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 221.

(54) In tal senso BARASSI, *Le successioni a causa di morte*, cit., p. 162; GROSSO-BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p. 342, i quali sottolineano il ruolo essenziale svolto dalla volontà del disponente in tema di atti unilaterali non recettizi: la mancanza da parte del rinunziante della effettiva volizione dell'oggetto della dichiarazione determinerebbe la nullità dell'atto.

(55) Si vedano AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 154; PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, cit., p. 471, ad avviso dei quali si dovrebbe applicare l'ultimo comma dell'art. 1442 cod. civ. laddove prevede che l'annullabilità può essere fatta valere in via di eccezione, in ogni tempo.

Caratteri dell'«eccezione»

↘ Rinuncia all'eredità




Impugnazione dell'accettazione d'eredità



Rilevanza dell'errore

Art. 526 cod. civ.



 **Successione testamentaria**

↓
Volontà
↓
Vizi della volontà

Rilevanza dell'errore: giudizio di determinanza

quanto attiene ai requisiti di rilevanza. Il II comma della medesima norma, riguardante invece l'*errore sul motivo*, sia esso di fatto o di diritto, ne riferisce come causa di annullamento della disposizione testamentaria. Ciò a condizione che esso *risulti dal testamento e sia il solo che ha determinato il testatore a disporre*.

Può concludersi nel senso che qualsiasi specie di errore, qualunque grado di efficienza abbia sortito relativamente alla volizione del testatore, sia rilevante ai fini del primo comma della norma in esame? Dopo aver banalmente osservato che non può ovviamente venire in alcun modo in considerazione il requisito della riconoscibilità, dettato in tema di contratti e inapplicabile al negozio testamentario, avente struttura unipersonale, occorre tuttavia chiedersi che cosa ne sia della essenzialità o, *rectius*, di quell'aspetto della essenzialità che consiste nella *determinanza*. Sotto questo profilo, occorre interpretativamente dedurre che l'errore deve essere in qualche modo determinante della volontà del testatore (56). *Distinguere tra errore determinante ed incidente è una questione di fatto*, che dev'essere risolta tenendo conto di tutti gli elementi e di tutte le circostanze alla cui erronea conoscenza da parte del testatore si possa riconoscere efficienza determinante della disposizione medesima (Cass. Civ. Sez. II, 254/85).

Cass. 254/1985



Rilevanza dell'errore sul motivo: presupposti

La rilevanza specifica dell'*errore sul motivo* della disposizione, sia di fatto che di diritto, è invece più rigorosamente condizionata, come risulta dal citato II comma dell'art. 624 cod. civ., dal fatto che il motivo **risulti dal testamento e sia stato il solo determinante della volontà** (57).

Si noti, in ogni caso, che l'errore induce all'annullamento del testamento solo quando riguardi l'intero suo contenuto; se invece soltanto una **singola disposizione** sia viziata per errore, l'annullamento non potrà che riguardare solo questa disposizione.

In materia testamentaria esiste, inoltre, sul tema, una norma del tutto peculiare: si tratta dell'art. 625 cod. civ., che prevede una **particolare specie di errore ostativo**, il cui esame è già stato condotto in modo specifico (*supra*, par. 6.1).

Art. 625 cod. civ.



(56) Così BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, *op. cit.*, p. 653; BARBERO, *op. cit.*, p. 247; SCALIA, *La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie*, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p. 1250.

(57) Si veda SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 164. È sufficiente cioè la ricorrenza di questi due requisiti, mentre non è richiesto né che l'errore sia riconoscibile né l'inescusabilità del medesimo (da valutarsi in relazione alla persona del testatore), giacché, come detto, il principio dell'affidamento non può trovare applicazione in materia testamentaria (cfr. CICU, *Il testamento*, cit., p. 132).